

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2557

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GARATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1996

Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, in materia di ordinamento
penitenziario

ONOREVOLI SENATORI. - Uno dei principi ispiratori dell'attuale normativa vigente sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà, così come espresso nella legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, assume quale criterio direttivo l'attuazione di un trattamento rieducativo nei confronti dei condannati e degli internati che tenda, attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi, attuando il trattamento secondo un criterio di individuazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

La legge n. 354 del 1975 già prevede, all'articolo 47, in linea con la filosofia generale alla quale deve tendere il trattamento penitenziario, qualora la pena detentiva inflitta non superi tre anni, che il condannato possa essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare, previa una valutazione dei risultati derivanti dalla osservazione della personalità del soggetto interessato nonchè nei casi in cui si ritenga

che il provvedimento stesso contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

In linea con lo spirito dell'attuale normativa il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di estendere l'affidamento in prova al servizio sociale ai condannati ad una pena detentiva inflitta pari ad anni cinque, intendendo in questo modo allargare la fascia dei detenuti che possano godere della possibilità di pagare il proprio prezzo con la giustizia dando contemporaneamente un contributo positivo alla società, e che possano avere nel contempo un naturale reinserimento nella vita civile senza essere così completamente esclusi.

Il seguente disegno di legge si pone dunque l'intento di ampliare le *chance* di recupero di chi ha sbagliato, inquadrando la misura detentiva nell'ottica del tentativo del recupero del condannato da parte della società più che della sua punizione in quanto strumento repressivo fine a se stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se la pena detentiva inflitta non supera i cinque anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto, per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il servizio sociale, ai fini della rieducazione del reo, ne favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso l'utilizzo in progetti socialmente utili».

2. Fra i soggetti utilizzabili nei progetti socialmente utili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono compresi i condannati ad una pena detentiva non superiore ai cinque anni affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

